



Prot. n° 5027/p/cv

Roma, 27 luglio 2010

A tutte le Casse Edili

e p.c. ai componenti il  
Consiglio di Amministrazione  
della CNCE

Loro sedi

### **Comunicazione n.468**

#### **Oggetto: contributo iscrizione a ruolo**

In riferimento al quesito posto da diverse Casse Edili, la scrivente comunica quanto segue in merito alla nuova disciplina relativa al contributo unificato di iscrizione a ruolo.

Si premette che la normativa di riferimento è contenuta nell'articolo 9 del D.P.R. n. 113 del 30 maggio 2002, riguardante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia.

In base al suddetto decreto il contributo è dovuto per ciascun grado del giudizio, nel processo civile e nel processo amministrativo.

Sull'argomento sono state apportate importanti modifiche dal recente decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito nella legge n. 111 del 15 luglio.

Una prima modifica riguarda l'estensione del contributo al processo tributario, modifica che, peraltro, in via generale non rileva per le Casse Edili.

La modifica di maggior rilievo è quella contenuta nell'art. 37, comma 6, il quale ha esteso l'obbligo del contributo unificato alle controversie in materia di lavoro, in particolare a quelle di assistenza e previdenza obbligatorie e a quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego.

Ciò premesso, la CNCE ritiene che le Casse edili non siano tenute al versamento del contributo unificato per l'iscrizione a ruolo di azioni per il recupero di crediti verso imprese inadempienti.

Argomento decisivo in tal senso è contenuto nello stesso comma 6 del citato art. 37 – come modificato dalla legge di conversione - laddove è precisato che il contributo stesso è dovuto soltanto dai titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito superiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 113, relativo al diritto al gratuito patrocinio.

E' del tutto evidente, pertanto, che l'obbligo del contributo unificato riguarda le persone fisiche e non è esteso a soggetti diversi, come ad esempio le associazioni non riconosciute, quali sono le Casse Edili, che non sono titolari di un reddito personale.

Si osserva anche che le materie considerate dall'art. 37 comma 6 non riguardano le Casse Edili.

Infatti le controversie che interessano le Casse riguardano forme di previdenza privata di origine contrattuale, e non già obbligatoria per legge, anche secondo la distinzione operata nel primo e nel secondo commi dall'art. 442 del codice di procedura civile, seppure sotto il Capo "previdenza e assistenza obbligatoria".

Inoltre le controversie promosse dalle Casse non possono essere considerate individuali, sia per la pluralità dei soggetti coinvolti sia soprattutto perché esse non attengono al solo riconoscimento di diritti soggettivi individuali, bensì al versamento di somme dovute a tutela di interessi di carattere mutualistico e collettivo derivanti dai contratti di lavoro.

Superfluo, infine, osservare che non vi è alcun rapporto tra le Casse e la disciplina del pubblico impiego.

La CNCE ritiene, in conclusione, che i legali delle Casse, laddove sia richiesto il contributo unificato, possano avanzare le sopraesposte considerazioni per negare l'obbligo del contributo. Dinanzi alla pretesa comunque degli Uffici di conseguire il contributo, sarà bene formulare una esplicita riserva, facendo riferimento a questa nota; si raccomanda di fornire ogni informazione sul punto a questa Cnce per consentire un monitoraggio appropriato ed eventualmente porre un interpello al Ministero competente.

Nel restare a disposizione, si porgono i migliori saluti.

Il Vicepresidente  
Franco Turri

Il Presidente  
Franco Osenga

